



COMUNE DI TARANTA PELIGNA

(PROVINCIA DI CHIETI)

Approvato con
delibera di C.C.
n. **7** del **31.03.2007**

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

PARTE PRIMA			
PRINCIPI GENERALI			
Art.	1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	<i>Pag. 6</i>
Art.	2	FINALITÀ	<i>Pag. 6</i>
Art.	3	DEFINIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	<i>Pag. 7</i>
Art.	4	DEFINIZIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI	<i>Pag. 7</i>
PARTE SECONDA			
CAPO PRIMO			
STATUTO DEL CONTRIBUENTE			
Art.	5	STATUTO DEL CONTRIBUENTE	<i>Pag. 7</i>
Art.	6	CHIAREZZA DELLE NORME REGOLAMENTARI	<i>Pag. 8</i>
Art.	7	CERTEZZA DELLE NORME	<i>Pag. 8</i>
Art.	8	PUBBLICITÀ DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI	<i>Pag. 8</i>
Art.	9	SEMPLIFICAZIONE E FACILITAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI	<i>Pag. 8</i>
Art.	10	AVVISO BONARIO	<i>Pag. 8</i>
CAPO SECONDO			
RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI			

Art.	11	SERVIZIO INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI	Pag. 9
Art.	12	RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI, CAAF E ORDINI PROFESSIONALI	Pag. 9
Art.	13	COMUNICAZIONE DI ATTI ED INFORMATIVE ALL'UFFICIO TRIBUTI	Pag. 9
Art.	14	SERVIZIO ASSISTENZA DEL CONTRIBUENTE	Pag. 9
CAPO TERZO			
RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI			
Art.	15	OGGETTO	Pag. 10
Art.	16	CAUSE OSTATIVE	Pag. 10
Art.	17	REGOLARIZZAZIONE DEI VERSAMENTI IRREGOLARI OD OMESSI	Pag. 10
Art.	18	REGOLARIZZAZIONE DI ALTRE VIOLAZIONI	Pag. 11
Art.	19	PROCEDURA	Pag. 11
Art.	20	ERRORE SCUSABILE	Pag. 12
Art.	21	CAUSE DI NON PUNIBILITÀ	Pag. 12
Art.	22	RINVIO	Pag. 12
CAPO QUARTO			
DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE			
Art.	23	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE	Pag. 12
Art.	24	AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI	Pag. 12

CAPO QUINTO			
GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE			
Art.	25	FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE	<i>Pag. 13</i>
Art.	26	FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI	<i>Pag. 13</i>
Art.	27	SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE	<i>Pag. 14</i>
Art.	28	DICHIARAZIONI TRIBUTARIE	<i>Pag. 14</i>
Art.	29	ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	<i>Pag. 14</i>
Art.	30	DIRITTO DI INTERPELLO	<i>Pag. 15</i>
Art.	31	ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	<i>Pag. 16</i>
Art.	32	NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI	<i>Pag. 16</i>
Art.	33	L'AUTOTUTELA	<i>Pag. 16</i>
Art.	34	SANZIONI	<i>Pag. 17</i>
Art.	35	INTERESSI	<i>Pag. 18</i>
CAPO SESTO			
ACCERTAMENTO CON ADESIONE			
Art.	36	OGGETTO DELL'ADESIONE	<i>Pag. 18</i>
Art.	37	AMBITO DELL'ADESIONE	<i>Pag. 18</i>
Art.	38	EFFETTI DELLA DEFINIZIONE	<i>Pag. 18</i>

Art.	39	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Pag. 18
Art.	40	ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA SU INIZIATIVA DEL COMUNE	Pag. 18
Art.	41	RICHIESTA DI RINVIO E MANCATA COMPARIZIONE DEL CONTRIBUENTE	Pag. 19
Art.	42	SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO	Pag. 19
Art.	43	ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	Pag. 19
Art.	44	CONTENUTO DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Pag. 20
Art.	45	MODALITÀ DI PAGAMENTO	Pag. 20
Art.	46	PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE	Pag. 20
Art.	47	EFFETTI DELLA DEFINIZIONE	Pag. 20
Art.	48	RIDUZIONE DELLE SANZIONI	Pag. 21
CAPO SETTIMO			
COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI			
Art.	49	OGGETTO	Pag. 21
Art.	50	COMPENSAZIONE VERTICALE	Pag. 21
Art.	51	COMPENSAZIONE ORIZZONTALE	Pag. 21
Art.	52	COMPETENZA SULLA DICHIARAZIONE DI COMPENSAZIONE	Pag. 22
CAPO OTTAVO			
CONTENZIOSO			

Art.	53	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	<i>Pag. 22</i>
CAPO NONO			
RISCOSSIONE – SOSPENSIONE E DILAZIONI DI VERSAMENTO – RIMBORSI – LIMITI DI ESENZIONE			
Art.	54	RISCOSSIONE	<i>Pag. 22</i>
Art.	55	SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO	<i>Pag. 23</i>
Art.	56	RIMBORSI	<i>Pag. 24</i>
Art.	57	IMPORTI MINIMI	<i>Pag. 24</i>
PARTE TERZA			
NORME TRANSITORIE E FINALI			
Art.	58	DISPOSIZIONI FINALI	<i>Pag. 25</i>

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di TARANTA PELIGNA con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

ART. 2

FINALITÀ

1. Il Regolamento, adottato in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 18/8/2000 N. 267, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall' articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di

equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente. In particolare, le norme suddette sono volte a dettare principi per la determinazione delle aliquote e tariffe, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di determinazione ed applicazione delle sanzioni e a specificare le forme di gestione, le procedure e le competenze degli organi e degli uffici.

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Le disposizioni del presente Regolamento hanno, altresì, lo scopo di:
 - a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
 - b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente;
 - d) attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità;
 - e) migliorare l'informazione e la chiarezza dell'attività amministrativa in materia fiscale;
 - f) ridurre al minimo il contenzioso tributario.
5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative vigenti.
6. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

ART. 3 DEFINIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

ART. 4 DEFINIZIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

PARTE SECONDA CAPO PRIMO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

ART. 5 STATUTO DEL CONTRIBUENTE

1. Nell'ambito dei principi generali, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

ART. 6 CHIAREZZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.
4. Qualora norme di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il Comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

ART. 7 CERTEZZA DELLE NORME

1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al successivo articolo 30 del presente regolamento.

ART. 8 PUBBLICITÀ DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI

1. Il comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, ed in generale sulle entrate.

ART. 9 SEMPLIFICAZIONE E FACILITAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI.

1. I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.
2. Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente regolamento, viene introdotto l'istituto della compensazione tributaria secondo le disposizioni del capo settimo del presente regolamento.

ART. 10 AVVISO BONARIO.

1. Prima di procedere all'emissione di atti di liquidazione, di accertamento, o di irrogazione di sanzioni, inerenti ad un tributo, il funzionario responsabile ha la facoltà di invitare il

contribuente, a mezzo di un avviso, a chiarire la sua posizione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio.

2. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

CAPO SECONDO RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

ART. 11

SERVIZIO INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI

1. Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato almeno nel rispetto delle seguenti modalità:
 - apertura di sportelli in tutti i giorni feriali con massima possibilità di accesso per i disabili;
 - attivazione di sportelli telefonici e ove possibile su reti informatiche;
 - affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
2. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati. E' sempre possibile ottenere, verso rimborso della spesa, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali.
3. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati, che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta.

ART. 12

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI, CAAF E ORDINI PROFESSIONALI

1. Il Comune trasmette, entro quindici giorni dall'esecutività delle relative deliberazioni, alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate.
2. Il Comune trasmette altresì ai medesimi soggetti, che ne facciano richiesta, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omissso ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

ART. 13

COMUNICAZIONI DI ATTI ED INFORMATIVE ALL'UFFICIO TRIBUTI

1. Il Comune non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Il contribuente può presentarli al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.
2. In caso di affidamento della gestione delle entrate ad altro soggetto, questo, denominato "soggetto gestore delle entrate comunali" riceve in esenzione da spese o diritti dagli uffici competenti dell'Amministrazione comunale una copia di tutti gli atti amministrativi o contrattuali, comunque denominati, aventi rilevanza per le entrate del Comune, ovvero richiesti per tale rilevanza, immediatamente, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data in cui gli stessi siano divenuti esecutivi o comunque efficaci.

ART. 14

SERVIZIO ASSISTENZA DEL CONTRIBUENTE.

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie possibilità, o il "soggetto gestore delle entrate" organizza un servizio di consulenza al cittadino per la compilazione delle dichiarazioni, per il calcolo delle somme da pagare, per l'informazione su quanto pagato e sugli eventuali diritti di rimborso.
2. Il servizio è gratuito e si realizza:
 - in uno sportello aperto al pubblico in tutti i giorni feriali durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;
 - in uno sportello informativo telefonico.
3. Per il ricevimento delle dichiarazioni o comunicazioni inerenti ai tributi e alle altre entrate comunali è attivato uno sportello di ricevimento del pubblico aperto perlomeno negli stessi giorni e con gli stessi orari di quello di consulenza ed informazione.
4. Le dichiarazioni possono essere presentate mediante lettera raccomandata. In questo caso si considerano presentate nel giorno di accettazione da parte dell'ufficio postale.
5. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento delle stesse dichiarazioni o comunicazioni, mediante comunicazione via fax, telefonica, informatica, ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento.
6. Nel caso in cui la legge richieda la sottoscrizione e questa non si possa rendere se non con l'autografia, il Comune riproduce le dichiarazioni rese dal contribuente, su un modulo che gli è inviato perché sia restituito sottoscritto. La dichiarazione, se regolarmente sottoscritta nel modulo inviato dal Comune, si considera presentata nel giorno in cui il contribuente ha reso le comunicazioni poste a fondamento di quello.
7. Il Comune, nell'ambito delle proprie possibilità, o il "soggetto gestore delle entrate" comunali possono, sulla base di convenzioni, affidare ad altri gestori di servizi pubblici, od a soggetti privati, in aggiunta alle funzioni che esercita secondo gli articoli precedenti, la distribuzione di materiale informativo, di moduli di dichiarazione, la stessa materiale raccolta delle dichiarazioni o comunicazioni rilevanti, quando ciò realizzi una migliore informazione ed una semplificazione degli adempimenti per i cittadini.

CAPO TERZO RAVVEDIMENTO OPEROSO ED ESIMENTI

ART. 15 OGGETTO

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento operoso e le cause di esimente nei tributi locali.

ART. 16 CAUSE OSTATIVE

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento operoso l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento operoso l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

ART. 17 REGOLARIZZAZIONE DEI VERSAMENTI IRREGOLARI OD OMESSI

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un ottavo del minimo, se entro il termine di trenta giorni dalla scadenza vengono corrisposti il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;
 - b) ad un sesto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione giorno per giorno, e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione;
 - c) ad un quinto del minimo, se entro l'avvio dell'attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione, vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione giorno per giorno, e la sanzione così ridotta.

ART. 18 REGOLARIZZAZIONE DI ALTRE VIOLAZIONI.

1. In caso di violazione di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione e l'omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un ottavo del minimo, se entro novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento l'interessato regolarizza la posizione e versa il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;
 - b) ad un sesto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa, viene regolarizzata la posizione e vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione giorno per giorno, e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione;
 - c) ad un quinto del minimo, se entro l'avvio di attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione, viene regolarizzata la posizione e vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione giorno per giorno e la sanzione così ridotta.
2. Nelle ipotesi di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione, quali ad esempio infedeltà, omissioni ed altro, la regolarizzazione richiede anche la presentazione di una dichiarazione integrativa, che sani le irregolarità ovvero le omissioni oggetto di ravvedimento.
3. In caso di violazioni non incidenti sul pagamento del tributo, salvo quanto previsto negli articoli seguenti in tema di esimenti, la regolarizzazione può avvenire senza applicazione di sanzioni se l'obbligo è assolto entro tre mesi, con l'applicazione delle sanzioni previste nelle lettere b) e c) del primo comma di questo articolo, se l'obbligo è assolto nei termini rispettivamente fissati da quelle due disposizioni.

ART. 19 PROCEDURA

1. Competente alla gestione della procedura è l'Ufficio Tributi del Comune o il "soggetto gestore delle entrate comunali".
2. Per i tributi per i quali fosse previsto il versamento su liquidazione dell'amministrazione, l'interessato dovrà presentare la dichiarazione integrativa nel termine stabilito dall'articolo 14 del presente regolamento, evidenziando le violazioni che intende

regolarizzare. L'amministrazione provvederà di conseguenza a liquidare il tributo, gli interessi legali e la sanzione ridotta secondo la disciplina della relativa entrata. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento della somma.

ART. 20 ERRORE SCUSABILE

1. Nel caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione integrativa, relativi ad una ipotesi di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

ART. 21 CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento. Resta ferma la diretta applicabilità di ogni altra norma di legge in materia di esimenti, che stabilisca un trattamento più favorevole per il contribuente.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

ART. 22 RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente capo in maniera più favorevole per il contribuente, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ed ogni altra sul sanzionamento tributario.

CAPO QUARTO DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESECUZIONI ED ESCLUSIONI

ART. 23 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE

1. Le aliquote e le tariffe delle proprie entrate sono determinate con apposita delibera dell'organo preposto entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

ART. 24 AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata,

determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento. Le agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento.

CAPO QUINTO GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

ART. 25 FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata nelle seguenti forme previste nell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
 - b) affidamento mediante convenzione ad aziende speciali;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 e s.m.i. ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

ART. 26 FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI.

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. In particolare il Funzionario Responsabile:
 - a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
 - c) cura il contenzioso tributario;
 - d) dispone i rimborsi;

- e) all'occorrenza esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dal successivo art. 33 e provvede agli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui al successivo capo settimo;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato di appalto;
- g) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

ART. 27

SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate.

ART. 28

DICHIARAZIONI TRIBUTARIE

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

ART. 29

ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

1. È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.
2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.

4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
5. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
6. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. In mancanza vi provvede il Funzionario Responsabile.

ART. 30 **DIRITTO DI INTERPELLO**

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
13. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.

15. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

ART. 31
ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO
E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
6. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

ART. 32
NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

1. Al fine di assicurare al contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, questi devono essere inviati al luogo di residenza ovvero al luogo ove il contribuente ha eletto il proprio domicilio, ove conosciuto, ovvero al luogo ove ha eletto domicilio speciale ai fini del procedimento. Restano, comunque, salve le norme di legge in materia di notificazione degli atti tributari. La comunicazione di atti o informative deve essere effettuata in modo tale da garantire che il loro contenuto non venga a conoscenza di soggetti diversi dal destinatario.
2. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.
3. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

ART. 33
L'AUTOTUTELA

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere :
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. Per quanto riguarda l'ICIAP, il potere suddetto spetta al responsabile dell'ufficio che gestisce l'imposta medesima.
4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre :
 - a) errore di persona o di soggetto passivo ;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
8. Qualora l'importo complessivo di tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell'annullamento o della agevolazione superi € 206,58, l'annullamento o la concessione dell'agevolazione sono sottoposti al preventivo parere del responsabile del servizio.

ART. 34 SANZIONI

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

ART. 35 INTERESSI

1. La misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, è fissata nella misura pari al saggio legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

CAPO SETTIMO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 36 OGGETTO DELL'ADESIONE

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri dettati nel D.Lgs. 218/1997 e nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. E' ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento.

ART. 37 AMBITO DELL'ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è lo strumento con il quale viene definita una pendenza tributaria vantata dal Comune nei confronti del singolo o di più contribuenti coobbligati.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi suscettibili di apprezzamenti valutativi: esulano pertanto dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

ART. 38 EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né è integrabile o modificabile da parte del Comune. L'adesione preclude l'ulteriore azione accertatrice del Comune con riferimento agli immobili che ne hanno formato oggetto.
2. L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né a fini extratributari.
3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

ART. 39 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

ART. 40 ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA SU INIZIATIVA DEL COMUNE

1. Prima della notifica dell'avviso di accertamento, il Funzionario Responsabile del Tributo o il "gestore delle entrate" può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata inviata almeno quindici giorni prima della data fissata contenente:
 - a) il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro;
 - b) il nominativo del responsabile del procedimento;
 - c) il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione;
 - d) i dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del comune.

ART. 41
RICHIESTA DI RINVIO
E MANCATA COMPARIZIONE DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno cinque giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso, il gestore delle entrate procede a fissare una nuova data, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo; è ovviamente fatto sempre salvo l'impedimento causato da forza maggiore.
2. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il gestore delle entrate procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli

ART. 42
SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di esperire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

ART. 43
ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
2. All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia. Il contribuente può sempre richiedere, con le medesime modalità individuate nel primo comma, la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, anteriormente alla notifica dell'atto di accertamento.
3. Il Comune risponde alla richiesta del contribuente, con invito a comparire inviato o formulato telefonicamente o telematicamente, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.
4. Si applicano tutte le disposizioni procedurali contenute nei precedenti articoli del presente capo.

ART. 44

CONTENUTO DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. Nell'atto occorre indicare:
 - la motivazione dell'accertamento, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - la liquidazione della imposta dovuta e degli interessi;
 - l'ammontare delle sanzioni dovute;
 - la modalità di pagamento prescelta (rateale o in unica soluzione).
2. Il Comune è tenuto a dare comunicazione scritta al contribuente della somma da pagare risultante dall'atto di accertamento con adesione.

ART. 45

MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. In alternativa, qualora la somma globale superi € 516,46 (lire 1.000.000), è consentito il pagamento in un massimo di numero otto rate mensili, con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima. La prima rata deve essere versata entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.
3. In caso di pagamento rateale e relativamente alle somme comprese nelle rate successive alla prima, quando queste superino nel complesso euro 2.582,28 (lire 5.000.000), il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa per il periodo di rateazione, aumentato di un anno.
4. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il contribuente deve consegnare al Comune l'attestazione di versamento nonché la documentazione afferente alla garanzia prestata. Il Comune rilascia contestualmente copia dell'atto di accertamento con adesione.

ART. 46

PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

ART. 47

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di accertamento, questo perde efficacia dal momento di perfezione alla definizione.

ART. 48
RIDUZIONE DELLE SANZIONI

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di quanto stabilito dai singoli regolamenti ed in ottemperanza alla normativa vigente. Nell'avviso di accertamento il contribuente deve essere edotto della possibilità di fruire della riduzione ad un quarto delle sanzioni irrogate ove il pagamento del tributo e delle sanzioni avvenga entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso. In tal caso il contribuente non avrà più facoltà né di produrre ricorso né di formulare istanza di accertamento con adesione.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la rinuncia manifestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di accertamento del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

CAPO SETTIMO
COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

ART. 49
OGGETTO

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo.

ART. 50
COMPENSAZIONE VERTICALE

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro sessanta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi: - generalità e codice fiscale del contribuente; - il tributo dovuto al lordo della compensazione; - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta; - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

ART. 51
COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi: - generalità e codice fiscale del contribuente; - il tributo dovuto al lordo della compensazione; - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo; - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

ART. 52

COMPETENZA SULLA DICHIARAZIONE DI COMPENSAZIONE

1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

CAPO OTTAVO CONTENZIOSO.

ART. 53

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Ai sensi del comma 3 dell'art.11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale ovvero al Dirigente del Settore Tributi.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

CAPO NONO RISCOSSIONE. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO. RIMBORSI. LIMITI DI ESENZIONE

ART. 54

RISCOSSIONE

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.

ART. 55

SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi e se l'ammontare complessivo da pagare risulti uguale o superiore a € 100,00, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 20, secondo il seguente schema:

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensili
Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento.	5
Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento.	10
Per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento.	20

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio

nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.

5. In caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art.35. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.
6. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 3 e 4 del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive, che decorrono dalla data della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.

ART. 56 RIMBORSI

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

ART. 57 IMPORTI MINIMI

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,33.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
4. Per il versamento non dovuto ad inadempimento l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito dalle singole leggi che disciplinano l'entrata.

PARTE TERZA NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 58
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.